

REGIONE SICILIA - DECRETO 31 luglio 2003.
Linee guida in materia di tatuaggi e piercing.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge costituzionale n. 3/2001, che ha modificato il titolo V della Costituzione;

Visto l'accordo Stato-Regione del 22 novembre 2001, con cui sono stati definiti i livelli essenziali di esistenza e successivo D.P.C.M. del 29 novembre 2001, che ha dato attuazione ai L.E.A. definiti nel precitato accordo;

Considerato che gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una sempre maggiore diffusione delle pratiche di tatuaggio e di piercing;

Preso atto che tali pratiche possono risultare gravemente pericolose sia per le modalità di esecuzione spesso eseguite in condizioni di precarietà igienico-sanitarie sia perché effettuate da personale non in possesso di specifico titolo;

Tenuto conto che a riguardo il Ministero della salute ha elaborato su indicazione del Consiglio superiore di sanità, con note n.

2.8/156 e n.2.8/633, rispettivamente del 5 febbraio 1998 e del 16 luglio 1998, "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza";

Considerato che il fenomeno non tende a ridursi ma ad accentuarsi;

Preso atto che al fine di regolamentare anche nella nostra regione la materia, come già avvenuto in altre regioni, è stato costituito uno specifico tavolo tecnico che ha elaborato, anche utilizzando le linee guida ministeriali, una bozza di linee guida fissando i requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, le modalità di accertamento degli stessi, le modalità di informazione e controllo, unitamente alle modalità per conseguire l'idoneità del posto e degli eventuali operatori;

Ritenuto di condividere detto documento;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, sono adottate ed emanate le allegate linee guida in materia di tatuaggio e piercing che costituiscono parte integrante del presente decreto che verrà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione in parte prima.

Palermo, 31 luglio 2003.

CITTADINI

Allegati

LINEE-GUIDA MINISTERO DELLA SANITA' IN TEMA DI TATUAGGIO E PIERCING ADEMPIMENTI DA SEGUIRE IN AMBITO REGIONALE RIGUARDANTI MISURE PREVENTIVE DI TUTELA DELLA SALUTE IN CONNESSIONE ALLE ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

L'ampia diffusione, soprattutto tra i giovani, delle pratiche di tatuaggio e piercing aveva portato, nel corso del 1998, alla emanazione di specifiche direttive che il Ministero della sanità aveva elaborato su indicazione del Consiglio superiore di sanità. Tali direttive erano finalizzate a determinare comportamenti utili alla prevenzione di malattie infettive e ad impedire l'insorgenza di patologie sistemiche non infettive collegate all'applicazione dei trattamenti estetici.

Poiché da studi epidemiologici si è evidenziata una concreta possibilità di tali rischi, con note n. 2.8/156 e n. 2.8/633, rispettivamente del 5 febbraio 1998 e 16 luglio 1998, il Ministero della sanità aveva emanato le "Linee-guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, individuando le seguenti modalità di intervento:

- definizione di misure igieniche, di prevenzione e di educazione sanitaria;
- formazione professionale degli operatori che eseguono tatuaggi e piercing;
- informazione sui rischi connessi alle procedure di tatuaggio e piercing;
- sorveglianza dell'autorità sanitaria locale sul rispetto delle norme igieniche, strutturali e funzionali delle attività.

Sulla base delle indicazioni evidenziate dal Ministero della sanità e relative ai precedenti punti, è opportuno innanzitutto prevedere in ambito regionale una procedura di accertamento degli standard igienici dei locali entro cui vengono effettuati trattamenti di tatuaggio e piercing, nonché l'idoneità soggettiva in capo agli operatori già esercenti o che intendono avviare tale attività.

Requisiti strutturali minimi dei locali

L'attività di tatuaggio e piercing va svolta in ambienti appositi ed esclusivi con divieto di utilizzo di vani interrati. Gli stessi ambienti devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e locale. In particolare, per quanto riguarda i locali in cui si svolgono le attività di tatuaggio e piercing, vengono riportate le seguenti prescrizioni:

- 1) sala d'attesa;
- 2) stanza dove vengono effettuate le prestazioni e conservato il materiale pulito e sterilizzato, munita di lavabo con acqua corrente calda e fredda e arredata con spogliatoio per gli utenti, di minimo 14 mq.;
- 3) altro locale adibito alla pulizia, separato dalla stanza operativa, con distinzione netta tra materiale sporco e materiale pulito. L'area sporca deve essere provvista di acqua corrente e vasca idonea per la prima pulitura, distinta dall'area pulita, dove viene effettuata la sterilizzazione e la disinfezione;
- 4) almeno un WC, con antibagno, provvisto di lavandino munito di rubinetteria a pedale o elettrico;
- 5) pareti rivestite da materiale impermeabile e lavabile (con esclusione della sala d'attesa e dei corridoi) fino ad un'altezza di almeno m. 1,80;
- 6) Rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza nel posto di lavoro (decreto legislativo n. 626/90 e successive modificazioni), e di impianti elettrici, legge n. 46/90 e regolamento d'attuazione (D.P.R. n. 447/94);
- 7) caratteristiche basilari di abitabilità, agibilità (certificato).

In considerazione delle indicazioni suddette, finalizzate a garantire l'idoneità dei locali entro i quali vengono svolti i trattamenti, è stata prevista una specifica procedura transitoria di verifica dei requisiti igienico-sanitari e strutturali degli ambienti in cui si effettuano gli interventi di tatuaggio e piercing.

La procedura di verifica, affidata alla competenza delle UU.LL.SS.SS. ed, in particolare, del servizio igiene e sanità pubblica dei dipartimenti di prevenzione, verrà descritta nel paragrafo "Il rilascio dell'idoneità sanitaria".

Idoneità soggettiva

Gli operatori addetti al tatuaggio e piercing devono aver compiuto il 18° anno di età, essere in possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali per esercitare tale attività e conoscere gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche in questione.

A tal fine, viene stabilita l'obbligatorietà di frequenza - con il superamento dell'esame finale - di un corso specifico, articolato in moduli didattici riguardanti gli aspetti igienico-sanitari dell'attività di tatuaggio e piercing, previsto e curato dall'Azienda sanitaria locale.

Gli operatori devono aver effettuato la vaccinazione antiepatite B.

Il rilascio dell'idoneità sanitaria

Coloro che già praticano il tatuaggio e il piercing, o che avvieranno tale attività, devono rivolgere una specifica richiesta all'Azienda sanitaria locale competente per territorio che provvederà a verificare sia l'idoneità sanitaria dei locali che quella del personale.

Viene di seguito indicata la procedura da seguire per ottenere, in ambito regionale, il rilascio dell'idoneità sanitaria, che per aver omogeneità di valutazione deve essere istruita ed espletata dal Servizio di igiene e sanità pubblica (SIAV).

L'espletamento di tale procedura assume carattere vincolante.

Per ottenere il rilascio dell'idoneità sanitaria coloro che intendono continuare o intraprendere l'attività di tatuaggio e/o piercing dovranno presentare apposita domanda al Servizio igiene e sanità pubblica dell'ULSS competente per territorio.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- planimetria dei locali, in scala 1:100, con l'indicazione dell'utilizzo dei locali e l'allocatione delle attrezzature;
- copia del certificato di agibilità o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta dal proprietario, sulla destinazione d'uso dei locali;
- relazione tecnica sulle caratteristiche degli impianti e delle attrezzature;
- indicazione sul sistema di raccolta e certificazione della ditta sul trasporto e smaltimento dei rifiuti contaminati;
- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e termosanitari, ai sensi della legge n. 46/90;
- elenco dell'attrezzatura che viene utilizzata per l'esercizio dell'attività e per la sterilizzazione, sottoscritto dal responsabile legale della ditta;
- attestato di frequenza - e superamento delle prove di valutazione - del corso di formazione professionale previsto dalla Regione;
- copia dell'autorizzazione allo scarico;
- copia del contratto di fornitura dell'acqua potabile.

In attesa dell'istituzione del corso di formazione professionale da parte della Regione, il richiedente sottoscriverà un'autocertificazione in cui dichiarerà di possedere sufficienti conoscenze delle norme igienico-sanitarie, da adottarsi nel corso dell'attività, e di impegnarsi a frequentare il corso non appena istituito. E' necessario tuttavia che egli dimostri ai competenti organi dell'ULSS, tramite test-colloquio, di essere a conoscenza delle basilari norme igienico-sanitarie per l'espletamento dell'attività.

Il Servizio igiene e sanità pubblica, ricevuta la domanda ed esaminata la documentazione presentata da ciascun richiedente, nel

termine di 60 giorni dalla presentazione della stessa, dovrà esprimere il parere.

A coloro che non hanno ancora effettuato il corso sarà rilasciato un parere temporaneo, la cui durata massima è fissata in 18 mesi. Copia del parere sarà inviato al sindaco del comune nel cui territorio il richiedente esercita od intende avviare l'attività di tatuaggio e piercing.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività in forma ambulante.

Misure e prescrizioni igienico-sanitarie

Prima dell'esecuzione delle procedure di tatuaggio e piercing l'operatore deve valutare se la cute è totalmente integra: gli interventi non vanno eseguiti in caso di lesioni cutanee, mucose od in presenza di ustioni.

Gli operatori, nell'esecuzione dei trattamenti, devono seguire alcune norme igieniche per la prevenzione di malattie infettive dei clienti e di loro stessi:

- usare guanti protettivi in lattice sterili monouso in tutte le fasi di lavoro, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue: i guanti devono sempre essere cambiati dopo ogni cliente. Durante i processi di decontaminazione delle superfici e delle attrezzature sono più idonei, per la loro resistenza, i guanti in gomma. Le mani vanno sempre lavate e disinfettate prima e dopo l'uso dei guanti;
- gli strumenti da utilizzare nell'attività devono essere preferibilmente monouso altrimenti, dopo l'utilizzo, vanno sottoposti a sterilizzazione; impiegare solo aghi monouso da smaltire in appositi contenitori rigidi a chiusura ermetica. E' vietato l'utilizzo di strumenti pluriuso non sterilizzabili;
- nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi con aghi multipli che penetrano la cute per portare i pigmenti in profondità è necessario che:
 - a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
 - b) gli aghi siano rigorosamente monouso;
- i pigmenti devono essere atossici, sterili, certificati dalla azienda produttrice. Devono essere versati dalla confezione in contenitori monouso, prima dell'esecuzione del tatuaggio, con strumento sterile sostituito dopo ogni soggetto. I contenitori monouso non possono essere utilizzabili e devono essere eliminati con le precauzioni di cui al decreto ministeriale 28 settembre 1990. I preparati monouso devono essere dotati di valvole di non ritorno;
- durante l'attività indossare camici monouso o copricamici, mascherina e occhiali per proteggersi da eventuali schizzi di liquidi biologici;
- deve essere avvenuta la vaccinazione anti epatite B.

Dopo ogni intervento il materiale monouso deve essere smaltito secondo la normativa sullo smaltimento dei rifiuti, onde evitare il rischio di esposizioni accidentali (decreto legislativo n. 219 del 26 giugno 2000, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2000).

Il materiale e le attrezzature devono rispondere ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 46/97, per i dispositivi medici e relativi accessori.

Vanno altresì considerate le precauzioni relative allo smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni, in particolare per quanto riguarda il loro deposito in sacchi impermeabili, adatti anche al trasporto.

Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio e piercing in soggetti di età inferiore a 18 anni, mentre il piercing sul lobo dell'orecchio è praticabile nei minori su consenso di chi esercita la patria potestà.

E' sconsigliato il trattamento del tatuaggio sul viso ed il piercing su parti anatomiche (la cui funzionalità potrebbe essere compromessa), quali palpebre, labbra, seno, lingua, apparato genitale, e la cui esecuzione deve essere effettuata previo consenso informato e sottoscritto.

Agli esercizi commerciali (come ad esempio i negozi di oreficeria o quelli in cui si vendono bijoux), in cui vengono eseguite le tradizionali applicazioni di monili, è consentita la prosecuzione di tali interventi sul lobo auricolare.

E' fatto obbligo affiggere nelle sale d'attesa copia di questo comma.

Informazione e controllo

Le disposizioni sopra riportate, riguardanti il rigoroso rispetto di corrette norme igienico-sanitarie, oltre che professionali, vanno integrate con le prescrizioni contenute nel documento delle "Linee-guida" del Ministero della sanità, alle quali si rinvia.

Le prescrizioni, associate allo specifico corso formativo per gli operatori del settore, non sono sufficienti a garantire una completa azione di prevenzione igienico-sanitaria connessa alle attività di tatuaggio e piercing.

E' indispensabile diffondere raccomandazioni e programmare campagne di educazione sanitaria all'interno dei contesti interessati e in ambito scolastico, in modo che siano meglio conosciuti i rischi connessi alla pratica di tatuaggio e piercing.

Particolare importanza in termini di efficacia dell'azione preventiva è rappresentata dalla verifica delle suddette raccomandazioni da parte delle autorità sanitarie locali.

Pertanto, sulla base delle considerazioni in precedenza evidenziate, si indicano in sintesi gli adempimenti di più urgente attuazione a livello regionale:

- 1) attivazione all'interno di ciascuna ULSS di una procedura per il rilascio dell'idoneità sanitaria agli operatori interessati. Si tratta di applicare transitoriamente, in attesa della specifica normativa, una competenza in capo a ciascun Servizio di igiene e sanità pubblica, secondo le modalità sopra descritte. In allegato A, viene proposto lo schema di domanda che i soggetti interessati dovranno presentare al competente servizio del dipartimento di prevenzione;

2) svolgimento di un percorso formativo obbligatorio per gli esercenti l'attività di tatuaggio e piercing. Caratteri, requisiti dei partecipanti, modalità operative e contenuti di tale percorso sono evidenziati nell'allegato B, alla presente circolare. L'attività di formazione non ha alcuna finalità abilitante alla professione.

Norme finali

- 1) Le attività di tatuaggio e piercing possono essere svolte previa autorizzazione amministrativa rilasciata dall'amministrazione comunale, a condizione che sia stato rilasciato nulla osta tecnico-sanitario da parte dei servizi di igiene pubblica.
- 2) E' fatto obbligo agli esercenti di attività di tatuaggio e piercing di fornire a chi si sottopone a tali pratiche un apposito foglio informativo per il consenso informato conforme al prospetto allegato C.
- 3) E' fatto obbligo agli esercenti l'attività di tatuaggio e piercing di istituire un registro con i dati relativi alla tipologia delle prestazioni eseguite e all'utente.

Allegato A

DOMANDA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO D'IDONEITA' IGIENICO-SANITARIA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI
TATUAGGIO E PIERCING

Al dipartimento di prevenzione
dell'Azienda unità sanitaria locale n.
di
Servizio di igiene e sanità pubblica

Il/La sottoscritto/a nato/a il a provincia
di e residente a provincia di, in via
n. n. telefonico, chiede il rilascio del certificato di idoneità igienico-sanitaria per l'esercizio
dell'attività di tatuaggio e piercing.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di esercitare già tale attività all'interno

- ☐ ☐ dello studio di estetista di cui è titolare (denominazione ed indirizzo)
☐ ☐ dello studio di estetista di cui non è titolare (denominazione ed indirizzo).....
☐ ☐ dello studio in cui viene svolta l'attività in forma esclusiva (solo tatuaggio e piercing) e di cui
☐ ☐ è titolare (denominazione ed indirizzo).....
☐ ☐ non è titolare (denominazione ed indirizzo).....

2) ☐ di non esercitare ancora tale attività.

Al fine della valutazione della presente domanda allega:

- ☐ ☐ pianta planimetrica 1:100 dei locali entro cui viene (o verrà) svolta l'attività di tatuaggio e piercing, con l'indicazione circa
l'utilizzo dei locali, della disposizione delle attrezzature e dei mobili;
☐ ☐ copia del certificato di agibilità con destinazione d'uso dei locali;
☐ ☐ descrizione dei locali, degli impianti e delle caratteristiche tecniche delle attrezzature;
☐ ☐ copia di autorizzazione allo scarico;
☐ ☐ attestato di frequenza (e superamento delle relative prove d'esame) dell'apposito corso di formazione professionale previsto
dalla Regione, svoltosi presso l'A.U.S.L. di

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie che l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing
comporta; di essere al corrente che a tal fine dovrà sostenere l'apposito colloquio per l'accertamento dell'idoneità soggettiva e di
impegnarsi a frequentare il corso previsto non appena lo stesso verrà istituito.

Distinti saluti.

Luogo e data

Firma leggibile

.....

Allegato B

CARATTERISTICHE E MODALITÀ ATTUATIVE DEL CORSO OBBLIGATORIO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI
TATUAGGIO E PIERCING

A) Finalità e caratterizzazione generale del corso

Il corso, di almeno 60 ore, obbligatorio per quanti intendano continuare od avviare l'attività di tatuaggio e piercing, è presupposto, assieme ai requisiti igienico sanitari dei locali, per il conseguimento dell'idoneità sanitaria all'esercizio della stessa attività, rilasciata dal dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. igiene pubblica dell'U.L.S. competente per territorio.

La frequenza al corso, nella misura di almeno il 70% del monte ore complessivo, consentirà l'ammissione alle prove dell'esame finale, attraverso il quale verrà accertata tale idoneità.

Nel corso verranno impartite in modo preponderante lezioni teoriche sulla profilassi sanitaria, prevedendosi altresì la proposizione di tecniche professionali di tatuaggio e piercing, con finalità eminentemente pratica.

Articolato in 90 ore didattiche, il corso è strutturato secondo i moduli ed i contenuti evidenziati nel seguente programma.

1° modulo

(credito formativo riconosciuto a quanti sono in possesso della qualifica di estetista)

A) Cute e mucose

- Anatomia macroscopica delle mucose.
- Elementi di anatomia della pelle: epidermide; derma; ipoderma.
- Circolazione cutanea.
- Innervazione cutanea.
- Termoregolazione.
- Cenni di fisiologia della pelle:
- melanogenesi;
- processo di cheratinizzazione;
- funzioni protettive della pelle (film idrolipidico di superficie).
- L'inflammatione: definizione e segni.

B) Semeiotica dermatologica

- Lesioni elementari primarie: chiazze, macule, pustule, pomfi, vescicole, bolle, noduli.
- Lesioni elementari secondarie: croste, escoriazioni, ulcere, ragadi, cicatrici.
- Lesioni primarie e secondarie: squame, verrucosità, pustule, sclerosi, atrofia.
- Principali agenti infettanti e loro modalità di trasmissione:
- virus, batteri, miceti o funghi, protozoi, elminti o vermi, rickettsie, bedsonie, artropodi (scabbia, pediculosi, tungiasi, piccola pulce).

2° modulo

A) Formulazione di alcune definizioni:

- infezione;
- contaminazione;
- disinfezione;
- sterilizzazione;
- antisepsi;
- asepsi;
- sanificazione;
- germicida.

B) Disinfezione: disinfettanti naturali, disinfezione artificiale, mezzi di disinfezione artificiale (fisici e chimici)

Principali infezioni a trasmissione parenterale/ematica:

- epatite virale (epatite A, B, C ed altre forme di epatite virale);
- TBC, lebbra, infezioni piogeniche, LUE, verruche;
- AIDS (HIV).

Vie di trasmissione (parenterale e parenterale inapparente).

Profilassi generica.

Profilassi specifica.

Vaccinazione.

Disinfezione - sterilizzazione e smaltimento rifiuti.

Chimica delle sostanze impiegate nei tatuaggi: metalli.

Granulomi e cheloidi.

Reazioni isomorfe ai portatori di malattia psoriasica.

3° modulo

Principali rischi per la salute e connessi con le pratiche di tatuaggi e piercing.

Linee guida per la prevenzione dei rischi per gli operatori e per gli utenti.

Allergie ai costituenti dei tatuaggi ed ai metalli:

- ipersensibilità di tipo immediato;
- orticaria ed angioedema (definizioni e manifestazioni cliniche);
- anafilassi: definizione.

4° modulo

Preparazione di un campo sterile e mantenimento.

Sterilizzazione dei materiali utilizzati.

Disinfezione della cute.

Pratica di tatuaggio e piercing.

Dimostrazioni pratiche.

B) Utenti del corso

L'attività formativa è rivolta a coloro che già svolgono attività di tatuaggio e piercing e a quanti intendono aprire laboratori per l'esecuzione di tali pratiche. Tra i primi sono inclusi quanti, in possesso della qualifica di estetista, svolgono tale attività all'interno degli studi di estetista e quanti eseguono tali trattamenti in modo esclusivo.

Ai fini della frequenza al corso è necessario possedere il requisito decennale del titolo di studio (da intendersi come ammissione al terzo anno di scuola media superiore), tranne per quanti sono in possesso della qualifica professionale di estetista. A questi ultimi verrà riconosciuto un credito formativo corrispondente al 1° modulo del programma didattico previsto.

La frequenza al 4° modulo è comunque obbligatoria.

Verranno ammessi ai corsi coloro che avranno presentato domanda, da compilarsi secondo lo schema allegato, alla direzione dipartimento di prevenzione - servizio igiene pubblica.

A ciascun corso saranno ammessi 30 allievi, secondo una preferibile ed equa ripartizione al 50% di soggetti che già esercitano tale attività e di quanti intendano avviarla a breve.

Sulla base delle domande pervenute, la scelta dei partecipanti ammessi verrà operata secondo i criteri seguenti:

- 1) opzione indicata dai richiedenti relativamente alla sede di svolgimento del corso;
- 2) rispetto della percentuale del 50% tra operatori già avviati e nuovi, all'interno di ciascuna sede corsuale.

C) Svolgimento del corso

Le UU.LL.SS.SS. garantiranno locali adeguati e sussidi didattici secondo le indicazioni provenienti dalla Regione, attraverso un'appropriata conduzione curata dal direttore del corso, individuato, da ciascuna delle aziende suddette.

Le UU.LL.SS.SS. presso le quali verrà svolto il corso predisporranno un registro, preventivamente vistato in ogni sua pagina dal competente ufficio dell'U.S.L. Tale registro servirà a certificare le ore di lezione svolte, i relativi argomenti trattati, le effettive presenze dei docenti nelle singole lezioni e, per gli allievi iscritti, la presenza e l'assenza.

Al termine del corso, una commissione composta dal direttore e dai docenti del corso, nonché da un rappresentante della direzione regionale prevenzione, valuterà, attraverso la predisposizione di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio, l'idoneità professionale, dal punto di vista sanitario, dei candidati ammessi all'esame finale. La commissione rilascerà un attestato di frequenza con l'indicazione dell'idoneità conseguita.

D) Docenza

Le lezioni saranno impartite da personale medico competente nelle materie di carattere sanitario previste dal programma del corso e da un esperto di riconosciuta esperienza per la parte del corso dedicata agli aspetti più strettamente professionali.

La scelta dei docenti è operata dal direttore del corso, utilizzando professionisti (anche esterni) operanti nel settore della chirurgia plastica, dermatologia, malattie infettive, igiene pubblica, ciascuno per le materie di competenza.

E) Finanziamento

La realizzazione dell'iniziativa verrà sostenuta mediante le quote di iscrizione a carico dei partecipanti al corso che è stabilita in E 500,00 per partecipante.

La liquidazione delle spese relative alla docenza e di qualsiasi altra prestazione connessa all'attività di formazione sarà curata da ciascuna delle suddette UU.LL.SS.SS. che vi provvederanno, secondo regolari adempimenti amministrativi e fiscali, utilizzando le risorse costituite dalle quote di partecipazione dei corsisti.

Per il costo per l'attività di docenza si ritiene equo prevedere il limite da E 60,00 a E 100,00 (IVA inclusa) quale compenso orario, oltre l'eventuale rimborso spese di viaggio e missione.

Allegato C

MODULO INFORMATIVO

Ti sei consigliato con qualcuno?

Lo sai che il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura?

Lo sai che è definitivo e per eliminarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica che lascia comunque esiti cicatriziali?

Lo sai che con il tatuaggio o con l'inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l'AIDS?

Lo sai che il rischio di malattie infettive può essere notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte dell'operatore di alcune norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione?

Sei portatore di una malattia della pelle?

Lo sai che a tali pratiche sono state associate anche la possibile insorgenza di patologie sistemiche ed infettive?

Lo sai che prima di essere sottoposto a tatuaggi e piercing devi essere vaccinato contro l'epatite B?

ATTIVITA' DI TATUAGGI E PIERCING
Verbale di sopralluogo ed ispezione

Denominazione esercizio
Sito in via
Presso centro
Titolare nato/a il
.....residente
via
Autorizzazione n. rilasciata il da
Corso effettuato ☐ SI ☐ NO

idoneità temporanea fino al
Idoneità dei locali ☐ SI ☐ NO

Dipendente 1° nato/a
ilresidente
via
Corso effettuato ☐ SI ☐ NO

idoneità temporanea fino al
Dipendente 2° nato/a
ilresidente
via
Corso effettuato ☐ SI ☐ NO

idoneità temporanea fino al

Idoneità dei locali

Sala d'attesa	☐ SI	☐ NO
condizioni igieniche	☐ BUONE	☐ CARENTI
Stanza prestazioni	☐ SI	☐ NO
presenza lavabo	☐ SI	☐ NO
presenza spogliatoio	☐ SI	☐ NO
condizioni igieniche	☐ BUONE	☐ CARENTI
Zona per la pulizia	☐ SI	☐ NO
distinzione pulito/sporco	☐ SI	☐ NO
presenza sterilizzatrice	☐ SI	☐ NO
presenza lavandino	☐ SI	☐ NO
Contratto ritiro rifiuti speciali	☐ SI	☐ NO

scadenza
Condizioni igienico-sanitarie generali
Rilievi

Prescrizioni

Firma per presa visione

I tecnici della prevenzione

Data